



LP
SU
S1
A1
A2
U5

Autorità di Bacino del Fiume Arno

II Settore Tecnico
Governato del Territorio
U.O. Assetto Idrogeologico

Prot. n. 1135 del 16 MAR. 2011

Al Comune di Agliana
Ufficio Tecnico UOC 6/LP - Servizio Ambiente
Piazza Resistenza, 1
51031 Agliana (PT)
Risposta a Nota Prot. n.4387 del 07.03.2011/Ns. Prot. n.976 del 08.03.

Oggetto: Primo Regolamento Urbanistico - Verifica assoggettabilità VAS

Riguardo alla procedura di formazione/modifica degli strumenti di Pianificazione territoriale e degli Atti comunali di Governo del Territorio si ricorda la vigenza del Piano di bacino per gli stralci ad oggi approvati e i progetti di Piano, *in itinere*, con le relative Misure di salvaguardia (documentazione consultabile sul sito www.adbarno.it).


Per le risorse idriche sia sotterranee che superficiali in particolare, visto l'incremento dei consumi atteso rispetto alla situazione attuale, si fa presente che questa Autorità con Delibera di Comitato Istituzionale n. 204 del 28/2/2008 ha adottato il Progetto di Piano di bacino Stralcio "Bilancio idrico" e le relative misure di salvaguardia entrate in vigore con la pubblicazione in G.U. n° 78 del 02.04.08. Il territorio viene classificato per classi di disponibilità idrica (sotterranee) e deficit idrico (superficiali) definendo per ciascuna classe e ciascun comprensorio le azioni necessarie finalizzate al bilancio idrico a scala di bacino; per le acque superficiali e di subalveo viene inoltre definito il D.M.V. (Deflusso Minimo Vitale) che deve essere garantito in base agli obiettivi strategici e generali che il Piano si prefigge.

Come ricordato con Nota ns. prot. n. 2300/2010 il Comune di Agliana è sempre tenuto ad adeguare i propri strumenti alle disposizioni contenute nel Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI - DPCM 6 maggio 2005, *Approvazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico*) e a tale proposito si comunica che la revisione della pericolosità idraulica nei bacini dell'Ombrone pistoiese e del Bisenzio è in corso di definizione: pure i contenuti del Regolamento Urbanistico in parola dovranno risultare coerenti.


Indicando per ogni chiarimento il dott. agronomo Renato Sassaroli (tel. 055 26743227, e-mail: r.sassaroli@adbarno.it) si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
(Ing. Isabella Bonamini)

IB/RSa

Ambito[®]Autorità di
Ambito
Territoriale
Ottimale**3 Medio
Valdarno**50122 Firenze
Via Verdi 16
Tel. 055.263291
Fax 055.2632940
www.ato3acqua.toscana.it
autorita@ato3acqua.toscana.it

Firenze, 01 APR. 2011

Prot. n. 2190/11Comunicazione trasmessa solo via fax (0574 678200)**Al Responsabile della UOC 6/LP Servizio Ambiente del Comune di Agliana****Oggetto: Verifica assoggettabilità a VAS del Regolamento Urbanistico comunale – Invio parere ex art.22 del L.R.10/10.**

Facendo seguito alla Vostra richiesta prot. 4387 del 07/03/11, Vi trasmettiamo una breve nota contenente alcune osservazioni scaturite dall'esame della documentazione inviata con riferimento ai temi collegati al servizio idrico.

In relazione ai temi inerenti gli impatti sul sistema acqua si ritiene opportuno un approfondimento in relazione alle Aree di Trasformazione previste nel regolamento. In particolare laddove è ipotizzato un incremento dei consumi idrici e degli scarichi in fognatura, anche in presenza di infrastrutture acquedottistiche e fognarie esistenti, è auspicabile un'analisi preventiva della risorsa idrica in termini di bilancio disponibilità-fabbisogno e della verifica della capacità residua delle fognature e dei relativi impianti di depurazione, da effettuarsi con il Gestore del SII Publiacqua spa.

Da un punto di vista operativo si ricordano inoltre le disposizioni previste dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato in termini di indicazioni costruttive e, soprattutto, segnaliamo alla Vostra attenzione le raccomandazioni contenute nel documento LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FRA IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E GLI INTERVENTI CHE COMPORTANO UN MAGGIOR CARICO URBANISTICO, approvato con Deliberazione n.4 del 29.07.08 dell'AATO3. Delibera e relativo allegato sono reperibili nel sito web dell'AATO3 www.ato3acqua.toscana.it nella sezione che riporta le Delibere dell'Assemblea consuntiva. La sopra citata Delibera individua la procedura utilizzabile per individuare, con il Gestore del SII, gli interventi correlati ai servizi idrici e necessari per servire i nuovi insediamenti e rendere sostenibile il loro inserimento nel contesto esistente.

L'attuale fase di definizione del POT 2010-2012 e di revisione il Piano di Ambito, di cui all'articolo 149 del d.lgs.152/2006, che vede il coinvolgimento di tutti i comuni dell'ATO, è una buona occasione per focalizzare gli interventi infrastrutturali che saranno attuati da Publiacqua spa nei settori acquedottistici e fognari.

Riguardo agli interventi nel settore depurativo si ricorda infine che è vigente il Piano stralcio approvato da AATO3 con Deliberazione n.8/2010 (articolo 2, legge regionale 28/2010).


Distinti saluti

Il Direttore

Paolo Peruzzi

BF/tv

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale



DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
TERRITORIALI
E AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'

Settore Pianificazione Territoriale

Fax 055/4383116

Firenze, 08/04/2011

Alla c.a. dell'ing. Massimo Giorgi

Ufficio tecnico UOC 6/LP

COMUNE AGLIANA

trasmette: Arch. Barbara Galligani

Vs. numero di fax 0574/678200

Trasmetto contributo VAS predisposto dal Settore Strumenti di valutazione e dello sviluppo sostenibile.

**Cordiali saluti,
Barbara Galligani**

Numero pagine compresa la presente: 6



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale della Presidenza
AREA DI C.T.O. PROGRAMMAZIONE

Settore Strumenti della Valutazione e dello
Sviluppo sostenibile

Prot. n. 004RT/88366/F.50.20

Data 7.4.2011

Da chiarire nella risposta
Oggetto: Comune di Agliana (PT) - Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS del primo Regolamento urbanistico. Richiesta contributi.

Al Settore Pianificazione del Territorio
c.a. Arch. Maria Clelia Mele

Facendo seguito alla Vs. richiesta di contributo ricevuta tramite e-mail il 25/03/2011 si trasmette in allegato il contributo VAS del procedimento in oggetto.

Cordiali saluti,

Il Dirigente Responsabile
Arch. Moreno Mugelli

SP



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale della Presidenza

AREA DI C.T.O. PROGRAMMAZIONE

Settore Strumenti della Valutazione e dello Sviluppo sostenibile

PROCEDIMENTO di VAS

Art. 22 L.R. 10/2010 e smi

Regolamento Urbanistico del Comune di Agliana

Scheda informativa e proposta orientamenti per la definizione del contributo regionale in ambito delle consultazioni sul Rapporto preliminare di verifica

Data inizio procedimento di VAS: 03/03/2011

Con Del. G. C. n. 22 del 03/03/2011 viene dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 22 della LR 10/2010 per la formazione del primo Regolamento Urbanistico comunale e iniziate le consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale individuati ai sensi dell'art. 20 della LR 10/10 e smi. Ai fini delle consultazioni viene assegnato il termine di 30 giorni dall'invio della documentazione trasmessa per la ricezione dei contributi (art. 22 co. 3).

Atti e Documenti trasmessi:

- ✓ Nota di trasmissione con allegati il Documento preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS e la DGC 22/2011.

Soggetti coinvolti nel procedimento di VAS:

Autorità Competente (AC), Autorità Procedente (AP) e Proponente (P):

Con Del. C.C. n. 3 del 28/01/2010 vengono individuati i seguenti soggetti coinvolti nel processo di VAS:

- La Giunta Comunale in qualità di Autorità Competente, in seguito definita AC (art. 4 co. 1 lett. h LR 10/2010 le cui funzioni sono definite all'art. 13 della LR 10/2010)
- Il Consiglio Comunale in qualità di Autorità Procedente, in seguito definita AP (art. 4 co. 1 lett. i LR 10/2010 le cui funzioni sono definite all'art. 16 della LR 10/2010)
- Il Servizio Ambiente in qualità di struttura organizzativa di supporto tecnico e istruttorio all'Autorità competente;
- L'UOC 5/SU comunale in qualità di soggetto Proponente (art. 4 co. 1 lett. l LR 10/2010 le cui funzioni sono definite all'art. 15 della LR 10/2010).

Competenza Regione Toscana:

La Regione Toscana viene individuata e consultata in qualità di SCA a cui viene trasmesso il Documento Preliminare di verifica (art. 22 co. 3 LR 10/2010).

A tal fine si ricorda che quando la Regione è consultata nell'ambito di procedimenti di competenza comunale per la formazione degli strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio di cui agli art. 9 e 10 della L.R. 1/2005, si applicano le disposizioni di cui all' art. 33 comma 3 della L.R. 10/2010. E' quindi attraverso le procedure della LR 1/2005 affidate alla DG PTAM, che la Regione Toscana presenta proprie osservazioni nell'ambito dei suddetti procedimenti di valutazione ambientale strategica.

Soggetti individuati e aventi competenze ambientali (SCA):

Nella Del. G.C. n. 22 del 03/03/2011 s'individuano i soggetti individuati in qualità di SCA (artt. 18, 19 e 20 della LR 10/2010) a cui viene trasmesso il Documento preliminare per la Verifica di assoggettabilità a VAS:

- Regione Toscana
- Provincia di Pistoia
- Genio Civile di Pistoia
- Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici
- Autorità di Bacino del Fiume Arno
- Consorzio di Bonifica del T. Ombrone P.se e T. Bisenzio
- ARPAT
- USL 3 Pistoia
- Autorità di Ambito Ottimale Risorse Idriche (AATO 3)
- Autorità di Ambito Ottimale Rifiuti (AATO 5)

Si evidenzia che fra gli SCA individuati non è presente e quindi non consultata ai fini VAS la Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana che, in genere, è sempre inclusa fra i soggetti consultati allo stesso modo della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici.

Osservazione per il parere regionale del procedimento in esame e applicazione della VAS

L'AC ha attivato la procedura di verifica di assoggettabilità per la formazione del RU ai sensi dell'art. 22 della LR 10/2010 inoltrando ai soggetti individuati in qualità di SCA il Documento preliminare e come si evince dalla lettura in particolare del paragrafo "Conclusioni", la posizione dell'AC sembrerebbe quella di voler procedere escludendo dalla procedura di VAS la proposta di RU che, come si apprende dai contenuti riportati in premessa nel DP, è in fase di stesura avanzata.

In generale si ritiene che tale impostazione non sia condivisibile ritenendo di poter affermare che, essendo il Regolamento urbanistico Patto di governo (art. 10 della L.R. 1/2005) che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale in coerenza con le strategie di pianificazione definite nel Piano strutturale, rientra nel campo di applicazione diretto della VAS ai sensi dell'art. 5 co. 2 lett. a della L.R. 10/2010 dato che, oltre a riguardare "la destinazione dei suoli" si configura di per sé come lo strumento che costituisce necessariamente il "quadro di riferimento" per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA di cui agli Allegati II, III, IV del Dlgs 152/06 anche se, allo stato attuale, non sussistono attivate procedure di VIA o di verifiche di assoggettabilità a VIA, come evidenziato nel Documento di valutazione nel paragrafo "Verifica sintetica delle tipologie dei progetti" (pag. 9)

L'orientamento regionale condiviso propende per l'applicazione della VAS quando si tratta della formazione dei Regolamenti urbanistici comunali e, oltre a quanto espresso in precedenza, tali strumenti si ritiene che siano da assoggettare a tale procedura anche per i contenuti propri dei RU, in quanto rendono operative e prescrittive le condizioni d'uso delle risorse ambientali individuate dal Piano strutturale definendo regole, indirizzi e parametri gestionali per le successive fasi di pianificazione; individuando preliminarmente e andando ad approfondire "le condizioni ambientali" del territorio comunale, in modo da poter determinare azioni di trasformazione compatibili con il contesto ambientale di riferimento, a garanzia di una pianificazione attuativa improntata alla "sostenibilità" degli insediamenti urbanistico-edilizi ed infrastrutturali definiti all'interno delle UTOE.

Tale impostazione si ritiene essere prudentiale e cautelativa anche ai fini della validità ed efficacia del RU se si considera che ai sensi dell'art. 7 co. 2 della LR 10/10 "I procedimenti amministrativi di approvazione assenti senza la VAS sono annullabili per violazione di legge".

Inoltre a supporto delle affermazioni qui sopra esposte, che inducono all'applicazione della procedura di VAS per il RU in oggetto, dall'esame del DP emergono i seguenti aspetti ed elementi che si ritiene di dover evidenziare.

- Il documento di valutazione nel delineare i contenuti del RU fra le "Azioni diffuse" e quindi estese all'intero territorio comunale riporta un paragrafo intitolato "Disposizioni in materia di energie da fonti rinnovabili" (pag. 28) in cui si espongono le regole relative all'installazione e localizzazione per gli impianti fotovoltaici, per gli impianti eolici, per gli impianti a biomasse che evidenziano peraltro l'approfondimento delle tematiche in oggetto ma che dimostrano, anche chiaramente, che il RU è proprio il "quadro di riferimento" per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA di cui agli Allegati II, III, IV del Dlgs 152/06, andando a definire una specifica "azione normativa" in merito. In considerazione di quanto espresso e alla luce della nuova LR n.11/2011 (BURT n.12 del 23/03/2011) che detta nuove disposizioni in materia di "installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" e disciplina nuovi criteri per l'individuazione di aree e di siti non idonei per l'installazione degli impianti sul territorio, in particolare per la tipologia degli "impianti fotovoltaici a terra", si ritiene opportuno che debba essere riconsiderata la seguente affermazione (o è una delle norme del RU): "Fatta salva ogni disposizione sovraordinata, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che occupano grandi quantità di suolo è consentita in tutto il Territorio Rurale ed esclusa in quello Urbano"; in quanto non in linea con gli obiettivi di tutela e salvaguardia del territorio rurale e delle colture agricole di qualità. Si ritiene che proprio attraverso lo svolgimento della VAS, che dovrà essere condotta valutando l'insieme dell'apparato normativo del RU, debbano essere approfondite e maggiormente dettagliate in particolare le regole relative alle energie prodotte da fonti rinnovabili al fine di prevedere, fin da adesso, adeguate misure di salvaguardia e tutela nei confronti dell'iniziativa privata nel rispetto ed in coerenza con l'obiettivo prefissato dal RU di riduzione dei consumi anche con lo sviluppo e l'incentivazione dell'uso delle FER.
- Nel capitolo conclusivo intitolato "Valutazione sintetica degli elementi per la verifica di assoggettabilità" si riporta quanto segue "*Innanzitutto va evidenziato che una prima valutazione degli effetti delle azioni individuate si dimostra ampiamente positiva o quantomeno compatibile. In nessun caso la valutazione è stata negativa, cioè tale da indurre a modifiche sostanziali del progetto o della norma di piano o ad una sua riformulazione. Spesso sono state rimarcate le problematiche già delineate dal Piano Strutturale e ben conosciute ad Agliana, legate prevalentemente a questioni di smaltimento e depurazione dei reflui ed alla pericolosità idraulica, rispetto alle quali viene ribadita la necessità di adottare misure drastiche, orientate anche a recuperare il deficit presente ed a mettere in sicurezza il territorio. Sotto questi aspetti in molti casi l'attuazione del RU si prefigura come un miglioramento della situazione attuale (...)*". In merito a ciò occorre sottolineare che la VAS deve considerare e valutare anche gli effetti ambientali positivi generati dal piano e non esclusivamente quelli rilevati come negativi rispetto ai quali però, il piano, dovrà necessariamente dare risposte in termini di previsione di azioni, interventi e/o misure di mitigazione e compensazione specifiche al fine di contrastare o, quando possibile, eliminare tali effetti negativi rilevati. Si ritiene inoltre che la VAS del RU, essendo strumento operativo di dettaglio del PS, sia sviluppata con un maggior grado di approfondimento concentrandosi proprio su quelle problematiche e quelle criticità ambientali che sono emerse dal quadro valutativo del PS e descritte nel Documento di valutazione, anche attraverso la conduzione di verifiche ed analisi specifiche al riguardo. Per l'UTOE 1 ad esempio si riporta che "*(...) Le criticità ambientali rilevate in questa UTOE, risultano relative alle risorse idriche superficiali o sotterranee, ma soprattutto al fabbisogno idrico ed al deficit di depurazione, mentre la sua porzione sud risulta caratterizzata dalla presenza di elettrodotti(...)*" si ritiene che per l'attuazione delle previsioni di piano relative a tali aree, viste le criticità individuate, debbano essere necessariamente stimati i nuovi fabbisogni idrici al fine di garantire l'effettiva copertura idrica ed i sistemi di distribuzione e di depurazione da realizzare. Si rileva che le Schede di valutazione allegate alle Aree di Trasformazione previste dal RU nell'UTOE 1 (le Aree T/1 A-B-C-D con destinazione d'uso residenziale e le aree

T/1/T-V-Z con destinazione residenziale e terziario) rilevano una valutazione qualitativa degli effetti che risulta "critica" per la maggior parte delle risorse ambientali individuate (ad es. per quanto riguarda i consumi idrici, i consumi energetici, la salvaguardia degli acquiferi, l'inquinamento atmosferico). Si ritiene perciò, sia per l'UTOE 1 ma anche relativamente alle previsioni del RU per le UTOE 2, 3 e 4 che in presenza di tali "criticità" rilevate siano svolte valutazioni di tipo quantitativo supportate dal riferimento a dati e verifiche effettuate al fine di dimostrare l'efficacia degli interventi e delle misure mitigative e compensative indicate.

A conclusione di tutto quanto sopra espresso e concordando sul fatto che il Documento di valutazione per il dettaglio e l'approfondimento delle tematiche riportate si configura come un vero e proprio Documento preliminare e non soltanto come un Documento di verifica (comprendendo gli elementi e le informazioni di cui agli artt. 22 e 23 della LR. 10/2010), il parere regionale si esprime con la raccomandazione di procedere con la Valutazione Ambientale Strategica per la proposta del primo RU comunale. Se l'Autorità competente riterrà di voler procedere in tal senso, si ricorda che a seguito della chiusura della procedura di verifica dovrà essere emesso il relativo provvedimento di verifica assoggettando il piano alla VAS. Si ricorda infine che le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS secondo quanto previsto dall' art. 22 co. 5, devono essere rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web del proponente e dell' AC.

06/04/2011



Provincia di Pistoia

Area Pianificazione Territoriale Strategica

Servizio Pianificazione Territoriale, SIT, Cultura, Turismo, Commercio e Promozione delle Risorse del Territorio.

Corso A.Gramsci n°110 - Pistoia - ☎ +39.0573.374400 📠 +39.0573.374436



LP
SI
SU
AZ
A1

Prot. 49758

Pistoia 06 APR. 2011

ANTICIPATA VIA FAX
0574 - 678800

Comune di Agliana
c.a. Dott. Ing. Massimo Giorgi
Ufficio Tecnico UOC 6/LP
Servizio Ambiente

Piazza Resistenza, 1
51031 AGLIANA (PT)

OGGETTO: Parere in merito alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Regolamento Urbanistico del Comune di Agliana.

Con D.G.C. n° 22 del 03/03/2011 il Comune di Agliana ha attivato la procedura di verifica di assoggettabilità V.A.S. del primo Regolamento Urbanistico, trasmettendo la documentazione con nota prot. Provincia n. 32327 del 08/03/2011 e con nota prot. Provincia n. 33078 del 09/03/2011.

Analizzato il materiale trasmessoci, la presente amministrazione esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010.

In riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità contenuti nell'Allegato 1 della L.R. 10/2010, tenuto conto che il Regolamento Urbanistico, essendo un atto di governo del territorio:

- interessa l'intero territorio comunale e costituire di fatto il "quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse", come riportato all'Allegato 1, comma 1, primo punto della LR 10/2010;
- è pertinente "per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile" (Allegato 1, comma 1, terzo punto della LR 10/2010).

Visto che:

- il Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. del R.U. del Comune di Agliana rileva alcune criticità ambientali, in particolare per le Aree in corso di trasformazione e per le Aree di trasformazione, per le quali vengono individuate misure di mitigazione e condizioni, che comunque risultano di carattere generale e a livello preliminare;

si ritiene che il presente Regolamento Urbanistico debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli artt. 23-29 LR 10/2010.

**Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale,
S.I.T., Cultura, Turismo e Commercio,
Promozione delle Risorse del territorio**

Dott. Renato Ferretti

- originale
 copia per conoscenza
 minuta per archivio
 unico originale agli atti



Dipartimento provinciale ARPAT
di PISTOIA
via Baroni, 18 - 51100 Pistoia
tel. 0573.99251 - fax 0573.21751
p.iva 04686190481
www.arpat.toscana.it

LP
Su
A1
J1

n. prot. 23948 cl. DP_PT.02/81.1 del - 5 APR. 2011
a mezzo: posta ordinaria

All'att.ne

Comune di Agliana
Ufficio Tecnico - UOC 6/LP
Servizio Ambiente
Piazza Resistenza, 1
51031 Agliana (PT)



Comune di Agliana
13131A00001-002
REGISTRO
UFFICIALE
0006885
11/04/2011 -
INGRESSO

Oggetto: "Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del primo Regolamento Urbanistico comunale". Contributo in relazione al Documento Preliminare

In merito alla vostra nota Prot. N. 4387/2011 relativa alla richiesta di parere per la verifica di assoggettabilità a VAS del Regolamento Urbanistico si trasmette il presente contributo.

In linea generale il Documento Preliminare presenta in tutta la sua articolazione un adeguato livello di attenzione ai principali e più significativi impatti ambientali legati allo sviluppo sociale ed economico di un territorio, ovvero, impermeabilizzazione del suolo, inquinamento delle acque sotterranee e superficiali, produzione e gestione delle acque reflue, approvvigionamento e consumo energetico, approvvigionamento e consumo idrico, mobilità e relativi flussi di traffico.

Nello specifico però:

1. il documento affronta al paragrafo 2.1.2 il tema della mobilità solo in termini di "realizzazione di un sistema gerarchicamente ordinato" e non in termini generali come analisi delle cause principale del traffico urbano a cui sono strettamente correlati aspetti ambientali e sanitari quali inquinamento atmosferico, rumore e benessere;
2. il documento affronta il tema delle gestione delle acque reflue prodotte e della relativa depurazione in modo molto generale se pur dettagliato, mentre potrebbe essere previsto un cronoprogramma attuativo delle modifiche impiantistiche necessarie ad una corretta gestione della problematica sul territorio, considerando il fatto che questo risulta essere uno degli aspetti critici del territorio comunale.

Entrando nel merito delle regole generali individuate per la salvaguardia delle risorse (paragrafo 2.1.1) occorre sottolineare che:

- per quanto riguarda l'uso della cogenerazione nei Piani Attuativi di tipo Produttivo dovrebbe essere valutata non solo la fattibilità tecnico-economica ma anche l'efficienza energetica ambientale. Infatti le azioni di ottimizzazione energetica dovrebbero combinarsi con la minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, a scala globale e locale, e con le priorità determinate dalla rilevanza dell'impatto e dallo stato ambientale delle matrici aria coinvolta;
- per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche dilavanti provenienti da superfici impermeabilizzate si ricorda che la casistica è ampiamente disciplinata dal DPGRT 46/R del 08.09.2008;
- per quanto riguarda la produzione di terre e rocce da scavo provenienti dai lavori di sbancamento e/o di escavazione la normativa in particolare l'art. 185 del D.lgs 152/06 prevede che sia effettuato un bilancio tra la produzione delle terre e rocce da scavo e il loro eventuale riutilizzo in sito e/o, nel caso in cui vi sia un surplus di tali materiali, sia presentato un piano di gestione ai sensi dell'art. 186;
- tra gli obiettivi specifici per la risorsa acqua appare opportuno inserire, in parallelo con il punto b), anche la riduzione e razionalizzazione dei consumi idrici per i nuovi insediamenti di tipo residenziale attraverso l'utilizzo di tecnologie per il risparmio e/o il recupero delle acque.

Infine considerando i criteri per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riportati nell'Allegato 1 alla LR 10/2010 e le prescrizioni dettate per la salvaguardia delle risorse ambientali si concorda con quanto affermato ovvero che la proposta di Regolamento Urbanistico non debba essere assoggettata a procedura di VAS.

Responsabile della U.O.
"Prevenzione e Controlli
Ambientali Integrati"
Dr. Serena Pefissi

